



Consorzio nazionale di raccolta e trattamento  
degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti

---

## **SCHEMA DI FUNZIONAMENTO DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONOE E DELLA PROCEDURA APPLICATIVA**

**(attuazione dell'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154)**



# INDICE

<b>1.</b>	<b>PRINCIPI GENERALI</b>	<b>3</b>
<b>2.</b>	<b>ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONOE</b>	<b>3</b>
<b>3.</b>	<b>VALORE DEL CONTRIBUTO ED APPLICAZIONE IVA</b>	<b>4</b>
<b>4.</b>	<b>DEFINIZIONI</b>	<b>5</b>
<b>5.</b>	<b>FUNZIONAMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO</b>	<b>6</b>
<b>5.1.</b>	<b>ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO</b>	<b>6</b>
	5.1.1. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PRODUTTORE E COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO O TRA PRODUTTORE E CONFEZIONATORE	7
	5.1.2. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PRODUTTORE (O CONFEZIONATORE) E GRANDE UTILIZZATORE	7
	5.1.3. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO E CONFEZIONATORE O COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO E GRANDE UTILIZZATORE	8
<b>5.2.</b>	<b>PROCEDURA</b>	<b>8</b>
	A) IL PRODUTTORE CEDE AD UN COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO	8
	B) IL PRODUTTORE CEDE AD UN GRANDE UTILIZZATORE	9
	C) IL PRODUTTORE CEDE AD UN CONFEZIONATORE	10
<b>5.3.</b>	<b>PROCEDURA SEMPLIFICATA</b>	<b>11</b>
	A) CESSIONE AD UN COMMERCIANTE	11
	B) CESSIONE AD UN PICCOLO UTILIZZATORE	12
<b>6.</b>	<b>ESPORTAZIONE</b>	<b>12</b>



# **PROCEDURA PER L'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO AMBIENTALE CONOE**

**(attuazione dell'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n. 154)**

## **1. PRINCIPI GENERALI**

Ai sensi dell'articolo 233, comma 10, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152, le risorse finanziarie del Consorzio nazionale di raccolta e trattamento degli oli e dei grassi vegetali ed animali esausti (CONOE) sono costituite:

- a) dai proventi delle attività svolte dal Consorzio;
- b) dalla gestione patrimoniale del fondo consortile;
- c) dalle quote consortili;
- d) dal contributo ambientale a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali e animali
  - per uso alimentare;
  - destinati al mercato interno;
  - ricadenti nelle finalità consortili

Pertanto, il contributo ambientale CONOE è applicato agli oli e grassi animali e vegetali:

- per uso alimentare (non si applica ad oli/grassi prodotti o destinati ad altri usi, come, ad esempio, ad uso energetico);
- destinati al mercato interno (non si applica ad oli/grassi destinati all'esportazione o esportati);
- ricadenti nelle finalità consortili (non si applica ad oli e grassi non destinati a diventare rifiuto o che non diventano rifiuti).

Le presenti procedure si applicano in via generale, ferma restando la possibilità di definire con il Consorzio specifiche modalità di pagamento del contributo, per casistiche che presentano peculiari esigenze, su richiesta degli operatori o di loro associazioni.

## **2. ESCLUSIONI DAL CAMPO DI APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO CONOE**

Al fine di assicurare la razionalità e l'equità del sistema, anche in aderenza ai principi espressi dal Consiglio di Stato con il parere 2004/11645, del 21 novembre 2007, l'articolo 10 della legge 28 luglio 2016, n.154 contempla alcune esclusioni dall'applicazione del contributo, in ragione della non suscettibilità degli stessi a diventare esausti o in quanto non rientranti nelle finalità del Consorzio.



Il contributo CONOE, quindi, non si applica a:

- OLIO EXTRAVERGINE DI OLIVA, che è sempre escluso se in confezioni fino a 5 litri. Nel caso di confezionamento in confezioni di capacità superiore a 5 litri, l'olio extravergine resta comunque escluso, fatto salvo il caso in cui, in concreto, sia dimostrato che l'impiego o la gestione dello stesso determinano la produzione di rifiuti;
- ALTRI OLII E GRASSI
  - a oli di oliva vergini e a oli di oliva in confezioni fino a 5 litri;
  - a olio vegetale in confezioni di capacità uguale o inferiore ad un litro;
  - a grassi animali e vegetali in confezioni uguali o inferiori a 500 grammi;
  - a oli e grassi animali e vegetali a denominazione di origine e ad indicazione geografica protette ed ai prodotti con questi confezionati;
  - all'ipotesi della vendita diretta da parte delle imprese agricole;
  - alle ipotesi di produzione per autoconsumo;
  - a oli e grassi animali e vegetali destinati ad usi diversi da quello alimentare (es. energetico);
  - a oli e grassi animali e vegetali ed ai prodotti con questi conservati destinati al mercato diverso da quello nazionale.

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n.154 cit., il CONOE disciplina le procedure per la riscossione del contributo, i rimborsi e i conguagli e le eventuali fattispecie di esenzione.

### **3. VALORE DEL CONTRIBUTO ED APPLICAZIONE IVA**

L'articolo 10 della legge n.154/2016, per l'anno 2017, stabilisce i seguenti valori del contributo in relazione alle diverse tipologie di prodotti e tenuto conto della suscettibilità degli stessi a divenire esausti:

a) oli di oliva vergini e olio di oliva, in confezioni di capacità superiore a cinque litri: euro 0,0102/kg (0,011/l);

b) oli vegetali, diversi da quelli di cui alla lettera a), in confezioni di capacità superiore ad un litro: euro 0,0108/kg (0,0117/l);

c) grassi animali e vegetali in confezioni di capacità superiore a 500 grammi: euro 0,0005/kg;

d) oli extravergini di oliva (in confezioni di capacità superiore a cinque litri, nel solo caso in cui sia in concreto dimostrato che sono impiegati in usi che determinano la produzione di rifiuti): euro 0,0102/kg (0,011/l).

L'entità del contributo resta invariata fino all'adozione del decreto di modifica da parte del Ministero dell'ambiente.

Per il contributo il CONOE applicherà l'aliquota IVA nella misura del 22%.



## 4. DEFINIZIONI

Ai fini e per gli effetti delle presenti procedure, si applicano le seguenti definizioni:

➤ OLI E GRASSI VEGETALI ED ANIMALI ESAUSTI:

tutti gli oli ed i grassi animali o vegetali rientranti nella definizione di rifiuto ai sensi dell'articolo 183, comma 1, lettera a) del d.lgs.152/06;

➤ PRODUTTORE:

il soggetto, persona fisica o giuridica, che produce l'olio o il grasso animale o vegetale destinato all'uso alimentare e suscettibile di diventare rifiuto (ai fini delle procedure, è assimilato al produttore l'operatore che raffina o importa gli oli o i grassi).

Ai fini delle procedure, l'importatore è considerato come produttore;

➤ UTILIZZATORE:

il soggetto, persona fisica o giuridica, che impiega professionalmente ad uso alimentare oli e grassi animali o vegetali e la cui attività può dare luogo alla formazione di olio o di grasso animale o vegetale esausto (ai fini delle procedure l'utilizzatore è distinto in due categorie: grande utilizzatore e piccolo utilizzatore. In particolare, il piccolo utilizzatore risponde alla definizione di piccola impresa ai sensi della disciplina comunitaria, vale a dire, ha meno di 50 dipendenti; ha un fatturato annuo non superiore a 7 milioni di euro, oppure ha un totale di bilancio annuo non superiore a 5 milioni di euro. Sono considerati grandi utilizzatori quelli che non rientrano nella definizione di piccolo utilizzatore);

➤ CONFEZIONATORE:

il soggetto, persona fisica o giuridica, che procede al confezionamento dell'olio o del grasso animale o vegetale in confezioni di capacità inferiore a 2000 Kg;

➤ COMMERCIANTE ALL'INGROSSO:

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli e grassi animali o vegetali confezionati, in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali;

➤ COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO:

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli allo stato sfuso o in confezioni di capacità uguale o superiore a 2000 kg, in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o a utilizzatori professionali;

➤ COMMERCIANTE AL DETTAGLIO:

il soggetto, persona fisica o giuridica che professionalmente acquista oli e grassi animali o vegetali, confezionati e li rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;

*Si ricorda che, ai fini delle procedure, gli operatori potrebbero svolgere anche più di una delle attività indicate.*



## 5. FUNZIONAMENTO DELL'APPLICAZIONE DEL CONTRIBUTO

Ai sensi dell'articolo 10 della legge n.154/2016, il contributo ambientale è dovuto in occasione della prima immissione del prodotto, sfuso o confezionato, nel mercato nazionale ed è versato al CONOE con cadenza trimestrale.

Del contributo è data evidenza riportando nelle fatture di vendita la dicitura: «*Contributo ambientale sugli oli e grassi animali e vegetali per uso alimentare assolto*», anche nelle fasi successive della commercializzazione (fatte salve le diverse diciture di seguito indicate, in caso di sottoscrizione di accordi per lo spostamento del punto di prelievo).

Il contributo è a carico dei produttori e degli importatori di oli e grassi vegetali ed animali ad uso alimentare destinati a diventare rifiuto, con riferimento alle sole utenze professionali.

Ai sensi dell'articolo 12, comma 2-quater, lettera b), del D.L. 30 dicembre 2016, n. 244, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, il contributo decorre dal 1 luglio 2017.

Per l'applicazione e la riscossione del contributo, sono previste procedure differenziate, a seconda della tipologia di transazione, con la possibilità di sottoscrivere un accordo per lo spostamento del punto di prelievo, secondo le modalità di seguito indicate.

### 5.1. ACCORDO PER LO SPOSTAMENTO DEL PUNTO DI PRELIEVO

Al fine di prevenire l'attivazione di articolate procedure di rimborso è possibile (e consigliato) per gli operatori sottoscrivere un accordo per lo spostamento del punto di prelievo:

- da produttore a commerciante all'ingrosso di sfuso;
- da produttore a confezionatore;
- da produttore a grande utilizzatore;
- da commerciante all'ingrosso di sfuso a confezionatore;
- da commerciante all'ingrosso di sfuso a grande utilizzatore.
- da confezionatore a grande utilizzatore;

Nelle suddette ipotesi, gli operatori indicati sottoscrivono apposito accordo, sulla base del modello reso disponibile dal Consorzio e ne danno comunicazione al Consorzio medesimo con PEC o con raccomandata con ricevuta di ritorno, prima dell'emissione della fattura in cui è indicato l'avvenuto spostamento del punto di prelievo. Il confezionatore, o commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, o il grande utilizzatore, a seconda delle casistiche, subentrano al produttore nei rapporti con il Consorzio, con riferimento agli obblighi di versamento del contributo.

Al ricevimento dell'Accordo, il Consorzio, effettuate le verifiche del caso, comunica agli operatori il numero di riferimento della pratica, da citare sia nelle successive



comunicazioni che, sempre, in caso di sottoscrizione di accordi successivi da parte dei medesimi operatori per l'ulteriore spostamento del punto di prelievo verso un altro operatore a valle (ad esempio, primo accordo da produttore a confezionatore e, successivamente, accordo tra il medesimo confezionatore ed un grande utilizzatore).

L'accordo, fino a sua revoca, ha validità per tutte le transazioni effettuate tra i soggetti che lo sottoscrivono, salva diversa comunicazione al Consorzio.

L'accordo è firmato dal legale rappresentante dell'azienda o da soggetto da questo delegato, allegando copia dei documenti di identità dei soggetti che sottoscrivono e, in caso di delega, dell'atto di delega e di copia dei documenti del delegato e del delegante.

L'accordo ha validità fino ad eventuale successiva revoca.

#### **5.1.1. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PRODUTTORE E COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO O TRA PRODUTTORE E CONFEZIONATORE**

A seguito dell'accordo sottoscritto tra produttore e commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso o confezionatore, dopo la comunicazione al Consorzio, è possibile evidenziare nella fattura relativa alla prima cessione la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*", indicando gli estremi dell'accordo (data, luogo di sottoscrizione e numero di pratica assegnato dal CONOE).

In tale ipotesi, il confezionatore che cede ad un grande utilizzatore o il commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso che cede ad un confezionatore o ad un grande utilizzatore possono sottoscrivere un ulteriore accordo per lo spostamento del punto di prelievo.

Il confezionatore e il commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso che, invece, cedono successivamente il prodotto ad un piccolo utilizzatore o ad un commerciante all'ingrosso di prodotto confezionato o ad un commerciante al dettaglio applicano direttamente il contributo in fattura e, successivamente, provvedono al versamento del contributo al CONOE con le tempistiche e le modalità previste per il produttore.

#### **5.1.2. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA PRODUTTORE (O CONFEZIONATORE) E GRANDE UTILIZZATORE**

A seguito dell'accordo sottoscritto tra produttore (o confezionatore) e grande utilizzatore, dopo la comunicazione al Consorzio, è possibile evidenziare nella fattura relativa alla prima cessione la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*", indicando gli estremi dell'accordo (data, luogo di sottoscrizione e numero di pratica assegnato dal CONOE e, nel caso del confezionatore, estremi dell'accordo sottoscritto in precedenza con il produttore).

In tale ipotesi, l'utilizzatore provvede a versare direttamente al Consorzio, con le tempistiche indicate nella procedura, il contributo effettivamente dovuto, considerate le tipologie e l'impiego degli oli e dei grassi.



### **5.1.3. ACCORDO SOTTOSCRITTO TRA COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO E CONFEZIONATORE O COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO E GRANDE UTILIZZATORE**

A seguito dell'accordo sottoscritto tra commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e confezionatore o grande utilizzatore, dopo la comunicazione al Consorzio, è possibile evidenziare nella fattura la dicitura "*Contributo CONOE assolto con spostamento del punto di prelievo*", indicando gli estremi dell'accordo ((data, luogo di sottoscrizione e numero di pratica assegnato dal CONOE) e dell'accordo sottoscritto in precedenza, tra il produttore ed il commerciante all'ingrosso.

Nel caso di accordo sottoscritto tra commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso e confezionatore o grande utilizzatore, questi ultimi provvedono a versare direttamente al Consorzio, con le tempistiche indicate nella procedura, il contributo effettivamente dovuto, considerate le tipologie e l'impiego degli oli e dei grassi.

## **5.2. PROCEDURA**

Il contributo si applica alla *prima cessione* sul mercato nazionale a titolo oneroso o gratuito dell'olio o del grasso (si tratta del momento in cui l'olio o il grasso passa dall'ultimo produttore o dall'importatore al primo commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso, confezionatore, o utilizzatore, o commerciante, ovvero del momento della importazione di prodotto confezionato).

Il versamento del contributo al Consorzio avviene con le seguenti tempistiche:

- 30 aprile (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)
- 31 luglio (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)
- 31 ottobre (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)
- 31 gennaio (con riferimento alle cessioni effettuate nel trimestre precedente)

**EVENTUALI RICHIESTE DI RIMBORSO O DICHIARAZIONI PER IL CONGUAGLIO DEVONO ESSERE INOLTRE ENTRO IL 31 MARZO DELL'ANNO SUCCESSIVO A QUELLO DI RIFERIMENTO**

### **A) IL PRODUTTORE CEDE AD UN COMMERCIANTE ALL'INGROSSO DI PRODOTTO SFUSO**

Il produttore sottoscrive con il commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso accordo per lo spostamento del punto di prelievo.

In tale ipotesi, il commerciante all'ingrosso subentra al produttore nei confronti del CONOE per gli obblighi di versamento del contributo, con riferimento alle quantità acquistate, secondo quanto indicato nel paragrafo 5.1.

Nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo, il produttore applica in fattura il contributo su tutto il quantitativo di oli e grassi ceduto.

Il contributo è evidenziato in fattura.



Nel trimestre successivo, il produttore versa al Consorzio il contributo riscosso, con riferimento alle fatture emesse nel trimestre precedente.

Il commerciante all'ingrosso di prodotto sfuso può ricevere richieste di rimborso da parte dei confezionatori o dei grandi utilizzatori a cui abbia ceduto il prodotto per confezioni o impieghi non soggetti a contribuzione.

In tale caso, inoltra la richiesta di rimborso al produttore che, a sua volta, la inoltra al CONOE.

Il CONOE, svolti gli accertamenti del caso, quantifica il rimborso dovuto.

Il produttore provvede a trasferire al commerciante all'ingrosso quanto ricevuto dal CONOE a titolo di rimborso e quest'ultimo trasferisce la somma al soggetto che gli ha formulato la richiesta di rimborso.

Per agevolare la procedura di rimborso, è possibile per il Consorzio versare il *quantum* dovuto direttamente all'operatore interessato, previo accordo con il produttore ed il commerciante all'ingrosso di sfuso, da comunicare preventivamente al Consorzio.

Le richieste di rimborso da parte del produttore devono pervenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **B) IL PRODUTTORE CEDE AD UN GRANDE UTILIZZATORE**

Il produttore sottoscrive con il grande utilizzatore accordo per lo spostamento del punto di prelievo.

In tale ipotesi, il grande utilizzatore subentra al produttore nei confronti del CONOE per gli obblighi di versamento del contributo, con riferimento alle quantità acquistate, secondo quanto indicato nel paragrafo 5.1.

Il grande utilizzatore, nel caso in cui abbia impiegato gli oli o i grassi per impieghi non suscettibili di produrre rifiuti e non versi il contributo sul 100% del quantitativo acquistato, fornisce al Consorzio la documentazione necessaria a dimostrare le circostanze che determinano la riduzione o l'esenzione applicata e si rende disponibile agli accertamenti che il Consorzio ritenga opportuno effettuare.

Nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo, il produttore applica in fattura il contributo su tutto il quantitativo di oli e grassi ceduto al grande utilizzatore (fatte salve tipologie/confezioni escluse, nel caso abbia proceduto anche al confezionamento).

Il contributo è evidenziato in fattura.

Nel trimestre successivo, il produttore versa al Consorzio il contributo riscosso.

Il grande utilizzatore, nel caso in cui abbia impiegato gli oli o i grassi su cui è stato applicato il contributo per impieghi non suscettibili di produrre rifiuti può chiedere al produttore il rimborso del contributo non dovuto, allegando la documentazione a sostegno della richiesta.

Il produttore inoltra la richiesta di rimborso al CONOE.



Il CONOE, svolti gli accertamenti del caso, quantifica il rimborso dovuto.

Il produttore provvede a trasferire al grande utilizzatore quanto ricevuto dal CONOE a titolo di rimborso.

Per agevolare la procedura di rimborso, è possibile per il Consorzio versare il *quantum* dovuto direttamente al grande utilizzatore, previo accordo tra produttore ed utilizzatore, da comunicare preventivamente al Consorzio.

Le richieste di rimborso da parte del produttore devono pervenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **C) IL PRODUTTORE CEDE AD UN CONFEZIONATORE**

Il produttore sottoscrive con il confezionatore accordo per lo spostamento del punto di prelievo.

In tale ipotesi, il confezionatore subentra al produttore nei confronti del CONOE per gli obblighi di versamento del contributo, con riferimento alle quantità acquistate, secondo quanto indicato nel paragrafo 5.1.

Nel caso di mancata sottoscrizione dell'accordo, il produttore applica in fattura il contributo su tutto il quantitativo di oli e grassi ceduto. Il contributo è evidenziato in fattura.

Nel trimestre successivo, il produttore versa al Consorzio il contributo riscosso.

Il confezionatore, nel caso in cui abbia confezionato gli oli o i grassi su cui è stato applicato il contributo in confezioni escluse può chiedere al produttore il rimborso del contributo non dovuto, allegando la documentazione a sostegno della richiesta.

Il produttore inoltra la richiesta di rimborso al CONOE.

Il CONOE, svolti gli accertamenti del caso, quantifica il rimborso dovuto.

Il produttore provvede a trasferire al confezionatore quanto ricevuto dal CONOE a titolo di rimborso.

Le richieste di rimborso da parte del produttore devono pervenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

Nel caso in cui il confezionatore abbia ceduto i prodotti oggetto di contributo ad un grande utilizzatore o ad un piccolo utilizzatore che non abbia aderito alla procedura semplificata questi ultimi possono chiedere al confezionatore il rimborso del contributo non dovuto, allegando la documentazione a sostegno della richiesta.

Il confezionatore inoltra la domanda di rimborso al produttore che inoltra, a sua volta, la richiesta di rimborso al CONOE. Il produttore provvede a trasferire al confezionatore quanto ricevuto dal Consorzio a titolo di rimborso. Il confezionatore provvede al rimborso all'utilizzatore.

Per agevolare la procedura di rimborso, è possibile per il Consorzio versare il *quantum* dovuto direttamente al soggetto interessato, previo accordo tra produttore e confezionatore, e tra confezionatore ed utilizzatore da comunicare preventivamente al Consorzio.



Le richieste di rimborso da parte del produttore devono pervenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

### **5.3. PROCEDURA SEMPLIFICATA**

La procedura semplificata definisce, sulla base di un criterio presuntivo, una percentuale forfettaria che rappresenta un valore medio di riferimento tra impieghi suscettibili e non di determinare la produzione di rifiuti.

Obiettivo di tale modalità di riscossione del contributo è quello di prevenire l'applicazione dello stesso ad ipotesi che darebbero luogo, successivamente, a richieste di rimborso da parte degli utilizzatori o dei confezionatori, con notevoli complicazioni anche sotto il profilo dell'onere probatorio e di accertamento a carico degli operatori e del Consorzio.

Inoltre, va considerato che nei casi di cessione dei prodotti oggetto di contributo a commercianti vi è l'impossibilità di dimostrare, caso per caso e con un ragionevole margine di attendibilità le modalità di impiego successivo da parte degli utilizzatori.

L'applicazione della procedura semplificata non consente l'accesso alle procedure di rimborso.

La procedura semplificata è sempre applicata nei casi di cessione a commercianti all'ingrosso di prodotto confezionato o a commercianti al dettaglio.

Nel caso di cessione a piccoli utilizzatori è fatta salva la possibilità, per gli stessi, in alternativa alla procedura semplificata - che, per questi, rappresenta la regola, salva diversa dichiarazione - di chiedere l'applicazione del contributo nella misura del 100%, con avvio di eventuale procedura di rimborso nel caso in cui dimostrino di aver impiegato gli oli o i grassi su cui è stato applicato il contributo per impieghi non suscettibili di produrre rifiuti.

Possono verificarsi le seguenti casistiche:

#### **A) CESSIONE AD UN COMMERCIANTE**

Il produttore o il confezionatore, con riferimento alle sole confezioni o tipologie che non risultino già escluse dalla legge, applica al commerciante all'ingrosso di prodotto confezionato o al commerciante al dettaglio il contributo sul quantitativo ceduto, nella percentuale annualmente stabilita dal Consorzio e resa nota sul sito internet o mediante comunicazione diretta alle associazioni di categoria, indicando, in fattura il valore del contributo per tipologia di olio ed il contributo dovuto, in applicazione della percentuale forfettaria.

Il contributo è versato al Consorzio dal produttore o dal confezionatore (in caso di accordo per lo spostamento del punto di prelievo) che trasferisce



quanto riscosso, con riferimento alle fatture emesse nel trimestre precedente.

Non sono previste procedure di rimborso.

## **B) CESSIONE AD UN PICCOLO UTILIZZATORE**

Il produttore o il confezionatore, con riferimento alle sole confezioni o tipologie che non risultino già escluse dalla legge, applica al piccolo utilizzatore il contributo sul quantitativo ceduto, nella percentuale annualmente stabilita dal Consorzio e resa nota sul sito internet o mediante comunicazione diretta alle associazioni di categoria, indicando, in fattura il valore del contributo per tipologia di olio ed il contributo dovuto, in applicazione della percentuale forfettaria.

Questa procedura rappresenta la regola, salva diversa richiesta da parte dell'utilizzatore che, in alternativa alla procedura semplificata, può chiedere all'operatore che gli cede il prodotto soggetto a contributo l'applicazione dello stesso sul 100% della quantità acquistata. Solo in tale seconda ipotesi successivamente, il piccolo utilizzatore può richiedere il rimborso nel caso in cui dimostri di avere utilizzato gli oli o i grassi su cui è stato applicato il contributo per impieghi non suscettibili di produrre rifiuti, inoltrando la richiesta al soggetto da cui ha acquistato che, a sua volta la trasmette al soggetto che gli ha ceduto il prodotto, fino al produttore.

Il produttore provvede a trasferire quanto ricevuto dal CONOE a titolo di rimborso.

Per agevolare la procedura di rimborso, è possibile per il Consorzio versare il *quantum* dovuto direttamente al piccolo utilizzatore, previo accordo tra gli operatori da comunicare preventivamente al Consorzio.

Le richieste di rimborso da parte del produttore devono pervenire entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento.

## **6. ESPORTAZIONE**

In caso di esportazione, in fattura si evidenzia: *contributo CONOE non dovuto per esportazione.*